

Verbale di Assemblea ordinaria dei soci

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di ottobre, alle ore 17,00, presso la sala civica in Via Mons. Snichelotto, 12, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione di promozione sociale "Gruppo Missionario San Vito – Solidarietà e ambiente", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento dello Statuto alle nuove norme del codice del terzo settore ai sensi dell'art. 47, comma 5 del D.Lgs 117/2017.

Il Presidente sig. Mantese Giovanni rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti diciotto soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017).

Il Presidente rileva che lo Statuto, approvato con atto costitutivo dell'Associazione in data 11/4/2000, è stato successivamente modificato con Verbale dell'Assemblea in data 19/11/2013 e in data 24/1/2014.

Già con la modifica del 2013 si era deliberata la trasformazione dell'Associazione da OdV (Organizzazione di volontariato) in APS (Associazione promozione sociale).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice del terzo settore, di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare l'integrazione del vigente Statuto adeguandolo alla normativa prevista del decreto legislativo 117/2017 dando atto che l'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale, così come previsto ai sensi dell'art. 35, comma 5 del decreto legislativo 117/2017, è già presente sin dalla modifica statutaria del 2013.

Lo Statuto, così come adeguato con la presente deliberazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

L'assemblea delibera altresì di richiedere l'applicazione dei benefici di cui all'art. 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo 117/2017 in quanto le modifiche proposte sono dovute principalmente alla necessità di adeguarsi a quanto previsto dallo stesso Decreto legislativo 117/2017.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto avvalendosi eventualmente di proprio delegato. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede dell'Associazione.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente *Mantese Giovanni*

Il Segretario *[firma]*

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno

Registrato il 20/10/2020
Al n. 1422/3
TASSE LIQUIDATE EURO ESENTE

IL FUNZIONARIO (*)

Adele Migliato

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



Approvato
Aggiornato
Ricevuto
gennaio
Adeguato
ottobre

**Associazione di promozione sociale (APS)
GRUPPO MISSIONARIO SAN VITO – SOLIDARIETA' E AMBIENTE**

STATUTO



Approvato con atto costitutivo in data 11 aprile 2000
Aggiornato con delibera dell'Assemblea del 19 novembre 2013
Recepito osservazioni della Regione Veneto con delibera dell'Assemblea del 24 gennaio 2014
Adeguato al decreto legislativo 117/2017 con delibera dell'Assemblea del 15 ottobre 2020

Monte Giovanni

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Gruppo missionario San Vito – Solidarietà e ambiente – APS. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'associazione ha sede legale in via Chiesa nr. 10, nel comune di San vito di Leguzzano (VI).
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Durata)

1. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea degli Associati.
2. L'Associazione si scioglie su deliberazione dell'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati o per impossibilità di perseguimento degli scopi sociali. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti a finalità di utilità sociale.

ART. 6
(Finalità e Attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, per
 - La crescita di legami di solidarietà tra la popolazione di San Vito di Leguzzano e tra essa ed i popoli appartenenti ad altre nazioni e culture;

- suscitare l'interesse generale della comunità umana alla promozione e integrazione dei cittadini;
- la valorizzazione e la rivitalizzazione dei rapporti sociali tra le organizzazioni pubbliche e private del territorio;
- la valorizzazione, il rispetto della tutela dell'ambiente naturale ed urbano di San Vito di Leguzzano;
- la solidarietà tra i soci.

- 1). di
2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.117/2017:
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
 - u) sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
- raccolta di materiali (indumenti, mobilia, chincaglieria, etc.) altresì destinati alla distruzione e loro riutilizzo;
 - cernita di indumenti e relativa distribuzione e/o spedizione;
 - iniziative varie al fine di sensibilizzare le persone alla necessità di intervenire a favore delle persone in stato di disagio, mirate alla più ampia diffusione delle attività dell'Associazione e al sostegno di particolari progetti. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
4. Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
6. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
7. L'associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 7 (Ammissione)

- a con
- evole
caso
voluti
1. Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Il numero dei soci è illimitato.
2. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Nella domanda dovrà essere resa dichiarazione di lettura ed accettazione del presente Statuto e di impegno a realizzare le finalità dell'Associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione
- erale
a essa

Montese Giovanni



3. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

4. L'Associazione si compone di Soci suddivisi nelle seguenti categorie:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla firma dell'atto costitutivo. Sono elettori ed eleggibili per tutte le cariche sociali, partecipano alla vita dell'Associazione ed insieme ai soci effettivi compongono l'Assemblea dei soci;

Soci effettivi: tutte le persone fisiche, ammesse dal Consiglio Direttivo in modo insindacabile, che hanno dimostrato un profondo interesse per le attività dell'Associazione, ne condividono le finalità e sono disponibili a collaborare fattivamente alla loro realizzazione. Godono dell'elettorato attivo e passivo ed insieme ai soci fondatori compongono l'Assemblea dei soci;

Soci sostenitori: quanti, partecipando alle iniziative promosse a tutti i livelli dell'associazione, contribuiscono tangibilmente al perseguimento degli scopi statutarî, pur non godendo dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 8 **(Diritti e doveri degli associati)**

1. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - votare in Assemblea trascorso un mese dall'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
2. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

ART. 9 **(Volontario ed attività di volontariato)**

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10 **(Perdita della qualifica di socio)**

1. La qualità di associato si perde per dimissioni tramite comunicazione scritta, per esclusione e per causa di morte.
2. Possono essere esclusi i soci che non osservano lo Statuto e il Regolamento nonché le deliberazioni degli Organi sociali.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Avverso la decisione dell'organo direttivo è ammessa la possibilità di appello all'Assemblea entro 30 giorni.
4. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 11 **(Gli organi sociali)**

1. Sono organi dell'associazione:
- Assemblea degli Associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Segretario
 - Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni previste dalla legge)
 - Organo di revisione (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni previste dalla legge)
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 12 **(L'Assemblea)**

1. L'assemblea è composta dai soci fondatori ed effettivi
2. All'Assemblea possono partecipare anche tutti gli altri soci senza diritto di voto.
3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, mediante convocazione del Presidente o su richiesta di almeno di un terzo dei soci fondatori ed effettivi o di tre membri del Consiglio Direttivo, mediante avviso inviato ai soci almeno 15 giorni prima.
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.13 **(Compiti dell'Assemblea)**

1. L'assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - decide dell'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo su ricorso dell'interessato;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

Montese Giovanni



- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea tra gli associati aventi diritto al voto, per la durata di anni 4 e possono essere riconfermati nella carica. Il numero viene determinato dall'Assemblea prima di procedere all'elezione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente quando necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Qualora il Consiglio Direttivo sia composto di tre membri, la seduta è valida quando siano presenti tutti i membri.
5. Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono compensi per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese autorizzate in ragione dell'ufficio svolto, comunque nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

7. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare persone esterne, invitate dai Consiglieri per specifiche necessità di programmazione dell'attività dell'Associazione, senza diritto di voto.
8. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- Elegge nel suo seno il Presidente;
 - Nomina il Segretario che ha anche funzioni di tesoriere;
 - Amministra l'Associazione;
 - Attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
 - Disciplina e delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - redige l'eventuale regolamento interno.
9. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente)

1. Il Presidente:
- ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
 - è autorizzato a riscuotere da Enti o da privati somme a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio, sia immobiliare che mobiliare, in nome e per conto dell'Associazione;
 - convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
 - sovrintende all'attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali;
 - nomina un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
3. Per il compimento dei singoli atti e per determinati rapporti, il Presidente può nominare suoi speciali procuratori.

Art 18 (Il Segretario)

1. Il Segretario è nominato tra i Soci e ha il compito di curare gli aspetti contabili e i libri sociali dell'Associazione.

ART. 19 (Organo di controllo)

Abante Giovanni



1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art.30 del D.Lgs 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21 **(Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del decreto legislativo 117/2017.
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 22 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
2. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale.

ART. 24 (Bilancio sociale)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

1. L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

1. Gli associati volontari sono assicurati per malattie e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità della associazione)

1. L'associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Montese Giovanni



ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e degli altri organi sociali.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata in forma scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 32
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

15 ottobre 2020

Il Presidente

Monte Giovanni

Il Segretario

[Firma]